

TI_GERICHTE 15.1998.131 vom 28. August 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.131

FR: TI_GERICHTE 15.1998.131 du 28 août 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.131 del 28 agosto 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

ediz., Berna 1997, § 48, n. 2-9, p. 391 s., con riferimenti]; che il miglior accertamento della qualità di creditore determina la differenza qualitativa tra la Prima e la Seconda assemblea, giustificando le estese competenze di cui solo quest'ultima beneficia; che le estese competenze della Seconda assemblea -riconducibili al senso di responsabilità di chi decide nella consapevolezza che una buona gestione consente un maggior ricavo da distribuire - si riassumono in sostanza nella facoltà di: a) ordinare quanto è necessario alla gestione corretta e celere della liquidazione fallimentare (art. 253 cpv. 2 seconda proposizione LEF); in siffatte incombenze rientrano, a titolo esemplificativo, la riattivazione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi sospesi al momento della dichiarazione di fallimento (art. 207 cpv. 1 e 2 LEF), la realizzazione a trattative private dei beni appartenenti alla massa (art. 256 cpv. 1 seconda proposizione LEF), la rinuncia a far valere determinati diritti spettanti alla massa (con cessione ai creditori ex art. 260 cpv. 1 LEF) o la realizzazione di tali pretese nell'ipotesi che non siano state formulate domande di cessione (art. 260 cpv. 3 LEF); b) deliberare sulla conferma o la revoca dell'amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori; c) deliberare sulla proposta di concordato nella procedura di fallimento ex art. 332 LEF, previo parere dell'amministrazione, purché l'avviso di convocazione ne faccia menzione; che un cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo scopo della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III 89 cons. 2), riservato il caso in cui l'amministrazione fallimentare non sia in grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b); che per ragioni di celerità e per economia di giudizio, approssimandosi la Seconda assemblea già prevista per il 18 settembre 1998 (cfr. osservazioni 15 luglio 1998 di _____), si impone di non pregiudicarne la pienezza decisionale lasciando in sospenso quello che i creditori stessi sono più in grado di valutare; che ne consegue la declaratoria di precocità, a questo stadio di procedura, dell'istanza di revoca, ritenuto che è fatto obbligo all'amministrazione fallimentare speciale di mettere all'ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda della revoca dell'amministrazione speciale, su istanza esplicita del creditore avv. _____; che a tale seduta sarà data facoltà all'avv. _____ di lumeggiare quanto già prospettato con l'istanza qui in esame, distribuendo documentazione scritta che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda assemblea ad opera dell'amministrazione fallimentare speciale; che è opportuno ricordare che l'amministrazione fallimentare speciale svolge, come quella ordinaria, funzioni di diritto pubblico quale organo esecutivo del fallimento e procede pure

nel senso degli art. 221 ss. LEF e 25 ss. RUF. Essa è soggetta ai doveri d'ufficio della tenuta di verbali e registri (art. 8 LEF) e della loro messa a disposizione a chiunque ne sia legittimato (art. 8a LEF); deve depositare alla Banca _____ gli importi in denaro, le cartevalori e gli oggetti preziosi di cui non è possibile disporre sollecitamente entro il termine d'ordine di tre giorni (art. 9 LEF e 29 LALEF), riservata la facoltà di far capo al conto corrente postale, nell'ossequio comunque del principio secondo cui gli importi ricevuti a favore di una massa fallimentare, destinati ad essere ripartiti solamente dopo un certo tempo, non devono essere lasciati improduttivi dell'interesse di mercato ma depositati in modo fruttifero e al meglio presso la Banca _____ (cfr. Direttive 30 agosto 1992 della CEF del Tribunale federale alle autorità cantonali superiori di vigilanza concernenti la contabilità degli uffici dei fallimenti); che l'amministrazione fallimentare speciale è pure sottoposta alla disciplina sulla ricsuzione (art. 10 LEF) e sui negozi giuridici vietati (art. 11 LEF) e il Cantone è responsabile del danno da essa cagionato illecitamente nell'adempimento dei compiti di diritto pubblico connessi alla funzione (art. 5 LEF e 8 LALEF), riservato l'esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l'agente pubblico che ha causato il danno (art. 9 LALEF). Sono applicabili le sanzioni disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF ed è dato il diritto di ispezione, limitatamente agli atti riferiti ai fallimenti trattati, in conformità del dettato dell'art. 14 cpv. 1 LEF: siffatti diritti sono correlati alla facoltà conferita all'amministrazione fallimentare speciale di determinarsi con provvedimenti impugnabili nel senso dell'art. 17 LEF; che è dato dell'esperienza giudiziaria che talora le amministrazioni fallimentari speciali non hanno corretta nozione dei loro doveri istituzionali; che l'istanza di revoca dell'amministrazione fallimentare speciale formulata dall'avv. _____ va respinta nel senso dei considerandi, con il rilievo che il giudizio è di natura interlocutoria e non pregiudica eventuali future istanze di revoca; che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 pv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità 8art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 17, 237 cpv. 2 e 253 cpv. 2 LEF; 1 cpv. 2 lett. c, 9 cpv. 2 e 12 LPR; pronuncia: 1. La domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale presentata dall'Avv. _____ è respinta. 2. È fatto obbligo alla _____, quale Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare _____ di mettere all'ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda della revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale, su istanza esplicita del creditore avv. _____.

2.1 Alla seduta del 18 settembre 1998 sarà data facoltà all'avv. _____ di lumeggiare quanto già prospettato con la domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'amministrazione fallimentare speciale, distribuendo documentazione scritta che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda assemblea ad opera dell'Amministrazione fallimentare speciale. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'Ufficio fallimenti di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ La segretaria _____